

N. 638

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AZZOLLINI e BUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1996

Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari e di
utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione

ONOREVOLI SENATORI. - La Commissione agricoltura del Senato, nella XII legislatura, aveva licenziato un testo unificato, derivante dal confronto delle proposte presentate dai vari gruppi parlamentari, in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (atto Senato n. 1181-1197/A).

Purtroppo, nonostante l'ampio consenso da parte dei vari gruppi non si riuscì a completare l'*iter* legislativo e dare, quindi, risoluzione normativa allo smaltimento delle acque di vegetazione provenienti dalla lavorazione delle olive che costituisce un grosso problema per tutti i paesi del Mediterraneo; specialmente in Italia il quadro di riferimento normativo (leggi n. 319 del 1976 e n. 119 del 1987) ha sempre rappresentato un elemento di grande preoccupazione per gli operatori del settore.

Con il presente disegno di legge, che riprende in gran parte il testo unificato della precedente Commissione, si intende sollecitare l'approvazione di una legge di vitale importanza per gli operatori oleicoli italiani.

Sono state diverse le soluzioni proposte per individuare le più opportune modalità di smaltimento delle acque di vegetazione ed alcune di queste sono ancora a livello poco più che sperimentale e necessitano di ulteriori riscontri funzionali, gestionali ed economici.

Autorevoli contributi di studio, con il supporto di dati sperimentali, hanno, peraltro, dimostrato come non sussista alcun ostacolo al considerare le acque di vegetazione come suscettibili di un corretto e conveniente impiego in agricoltura per i benefici dell'azione fertilizzante sul suolo messo a coltura.

In sostanza, una conveniente metodologia di smaltimento delle acque di vegetazione è rappresentata dalla loro distribuzione direttamente sul terreno agrario; tale pratica ri-

sulta, infatti, di particolare interesse sia per motivi di ordine energetico ed economico che per ragioni di ordine agro-ecologico. Al riguardo, le indagini condotte hanno messo in risalto l'incremento della dotazione dello stesso terreno di elementi nutritivi conseguenti allo spargimento di dosi diverse di acque di vegetazione nonché al miglioramento della dotazione di sostanza organica in terreni carenti e alla normalizzazione del pH nel caso di smaltimento delle acque di vegetazione in terreni tendenzialmente alcalini, peraltro prevalenti nelle aree olivicole.

Quanto evidenziato, comunque, non elimina la necessità che la pratica dello smaltimento delle acque di vegetazione sul terreno agrario venga razionalmente realizzata con modalità, tempi ed attrezzature adeguatamente studiate in rapporto alla tipologia del terreno interessato, al fine di evitare fenomeni indesiderati (scorrimento superficiale, ristagni idrici, emanazione di odori, eccetera).

L'utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato rappresenta la soluzione al problema individuato dal provvedimento in esame anche in relazione a ripetute prove dimostrative della circostanza che il carico organico delle acque possa essere degradato dal terreno in tempi relativamente brevi senza che si verifichino accumuli indesiderati (articolo 1).

Sembra soltanto opportuno, per evitare una eventuale acidificazione del terreno, limitare la distribuzione ad una quantità di prodotto non superiore ad ottanta metri cubi in relazione ad ogni ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno (articolo 2).

Anche il carattere nettamente acido delle acque di vegetazione non sembra influenzare in maniera rilevante la reazione del terreno trattato, in ogni caso, le attività metaboliche dei microorganismi nel suolo sem-

brano in grado di assicurare un'adeguata degradazione della sostanza organica anche durante il periodo invernale, caratterizzato com'è noto da temperature relativamente basse.

Va anche segnalata la previsione di particolari modalità di spandimento delle acque di vegetazione in modo da assicurare una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sul suolo al fine di evitare turbamenti al sistema ecologico o di mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico (articolo 5).

La disposizione di cui all'articolo 6 esclude poi dallo spandimento delle acque di vegetazione alcune categorie di terreni per la consapevole attenzione alle esigenze di salvaguardia ambientale e di tutela della salute e dell'igiene pubblica, individuando a tal fine:

- a) terreni in cui siano localizzate falde acquifere a contatto diretto con il suolo;
- b) terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni dell'acque destinate al consumo umano;
- c) terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;
- d) terreni investiti di colture orticole in atto.

Riconoscendo, infine, necessario acquisire una serie di dati relativi alle caratteristi-

che dello strato arabile dei terreni destinati all'impiego delle acque ed insieme alla natura ed alla struttura delle unità geologiche sottostanti, si prevede l'onere, a carico di ciascun utilizzatore, di comunicare al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni, almeno entro trenta giorni dalle distribuzioni, una relazione tecnica redatta da un agronomo o perito agrario sulle caratteristiche in genere dell'ambiente ricevitore.

È evidente, inoltre, che l'interessato ad effettuare lo spargimento delle acque di vegetazione dovrà essere il consenso del proprietario del fondo.

In conclusione, il provvedimento renderebbe lo spandimento delle acque di vegetazione oggetto di una nuova considerazione giuridica in un contesto diverso da quello legato al particolare regime autorizzativo finalizzato alla sorveglianza del contenuto dell'attività. Non si può ignorare, infatti, che l'olivo e la sua produzione sono parte integrante dell'equilibrio bio-agronomico costituitosi nel tempo e non è da credere che i sottoprodotti derivanti da cicli di lavorazione della terra siano quelli che arrecano i più ingenti danni all'ambiente.

Alla luce di tali considerazioni si sollecita la rapida analisi delle proposte in materia al fine di dare soluzione normativa a un problema di rilevante interesse per il settore agricolo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide)

1. Le acque di vegetazione residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito un trattamento né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti, possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge le sanse umide provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo si considerano come ammendanti vegetali. Lo spandimento delle sanse umide sui terreni aventi destinazione agricola può avvenire secondo le modalità e le esclusioni di cui agli articoli 5 e 6. Le norme di cui alla presente legge relative alle acque di vegetazione di cui al comma 1 si estendono anche alle sanse umide di cui al presente comma ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 3.

Art. 2.

(Limiti di accettabilità)

1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell'articolo 1 è consentita in osservanza del limite di accettabilità di ottanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno.

2. Qualora sia oggettivamente verificabile il rischio di danno alle acque, al suolo, al sottosuolo o alle altre risorse ambientali, accertato a seguito dei controlli eseguiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, il sindaco con propria ordinanza può disporre la so-

spensione della distribuzione al suolo oppure può modificare il limite di accettabilità.

Art. 3.

(Stoccaggio)

1. Lo stoccaggio delle acque di vegetazione deve essere effettuato in silos o cisterne ubicati presso il frantoio o, preferibilmente, in zona agricola, previa comunicazione al sindaco del luogo ove ricadono.

Art. 4.

(Comunicazione preventiva)

1. Lo spandimento delle acque di vegetazione su terreni a destinazione agraria è subordinata al consenso del proprietario del fondo e alla comunicazione da parte dell'interessato al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni, almeno trenta giorni prima della distribuzione di una relazione redatta da un agronomo, perito agrario o agrotecnico inseriti nei rispettivi albi professionali, sull'assetto geomorfologico, sulle condizioni idrogeologiche e sulle caratteristiche in genere dell'ambiente ricevitore.

2. L'autorità competente può, con specifica motivazione, chiedere ulteriori accertamenti o disporre direttamente controlli e verifiche.

Art. 5.

(Modalità di spandimento)

1. Lo spandimento delle acque di vegetazione deve essere realizzato assicurando un'adeguata distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico ed evitare fenomeni di ruscellamento.

Art. 6.

(Esclusione di talune categorie di terreni)

1. È vietato in ogni caso lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse, ai sensi dell'articolo 1, sulle seguenti categorie di terreni:

a) i terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

b) i terreni situati a distanza inferiori a duecento metri dai centri abitati;

c) i terreni con colture orticole in atto;

d) i terreni in cui siano localizzate falde acquifere a contatto diretto con il suolo;

e) i terreni con giacitura superiore al 2 per cento e con franco di coltivazione inferiore ai 10 centimetri.

Art. 7.

(Competenze delle regioni e province autonome)

1. Le regioni e le province autonome possono redigere un apposito piano di spandimento delle acque di vegetazione con l'indicazione di ulteriori precisazioni tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente ricevitore, della presenza di zone di captazione di acqua potabile, minerale e termale e dei limiti di concentrazione delle sostanze organiche.

2. Il piano, redatto sulla base della valutazione delle diverse situazioni territoriali, deve riguardare comprensori omogenei, individuati con riferimento alle caratteristiche della produzione olivicola, alla distruzione ed intensità degli oliveti nonchè alla collocazione territoriale ed alle capacità produttive degli impianti di molatura.

Art. 8.

(Sanzioni)

1. Chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione senza procedere alle preventive comunicazioni di cui all'articolo 4 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire un milione.

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione con inosservanza dei modi di applicazione di cui all'articolo 5.

3. A chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione con inosservanza del limite di accettabilità di cui all'articolo 2 si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni.

4. La stessa sanzione di cui al comma 3 si applica a chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione nell'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 6.

Art. 9.

(Disposizioni finali)

1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell'articolo 1 non è subordinata all'osservanza a parte dell'interessato delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319.

2. È abrogato il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

